

Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis e 7bis 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione del concerto pubblico in Piazza del Duomo organizzato da Radio Italia previsto per lunedì 27 maggio 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il giorno 27 maggio 2019 dalle ore 20.30 alle ore 24.00 si svolgerà in piazza del Duomo un concerto pubblico organizzato da Radio Italia che offrirà alla cittadinanza la possibilità di ascoltare gratuitamente dal vivo autorevoli artisti della musica leggera italiana;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;
- in occasione del suddetto concerto, giunto ormai alla sua 8^a edizione, si prevede una notevole affluenza di persone e turisti che interesserà oltre a piazza del Duomo anche le vie limitrofe;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione;
- al fine di garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire obiettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento.

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, nonché la vendita e somministrazione di super alcolici all'interno dell'area e delle vie limitrofe interessate all'evento.



Comune di
Milano

Considerato, altresì che:

- a) ricorre la necessità in occasione dell'evento in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste selfie, fuochi di artificio ed artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- b) i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che il concerto programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre manifestazioni con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste per selfie, fuochi di artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto quindi di adottare per il lasso di temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo via Mazzini, Duomo angolo via Mengoni, piazza del Duomo angolo via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo, via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo, via Marconi angolo piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala



Comune di
Milano

E nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a piazza del Duomo.

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 762 del 10 maggio 2019 ;

ORDINA

Dalle ore 8.00 di lunedì 27 maggio 2019

Alle ore 3.00 di martedì 28 maggio 2019

In Milano nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo via Mazzini, Duomo angolo via Mengoni, piazza del Duomo angolo via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo, via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo, via Marconi angolo piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala.

E nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a piazza del Duomo:



Comune di
Milano

- 1) il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e aste per selfie;
- 2) il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
- 3) Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;
E' consentito, nel periodo e nell' arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o miscita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
- 4) Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche nella parte esterna dei pubblici esercizi anche per gli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia in contenitori di vetro e latta;
- 5) E' consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.
- 6) Di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "Street Food".

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08.00 di lunedì 27 maggio 2019 fino alle ore 03.00 di martedì 28 maggio 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:



Comune di
Milano

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala